



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**DIREZIONE CENTRALE POLITICHE E SERVIZI AL SISTEMA**  
Settore Credito, Incentivi e Politica di Coesione

Roma, 28/04/2020

Prot. 0002845

**Oggetto:** Coronavirus Response Investment Initiative (CRII+). Modifica ai regolamenti UE per l'utilizzo dei Fondi Strutturali

In data 24 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il secondo pacchetto di misure "Coronavirus Response Investment Initiative" (CRII+) adottato dalla Commissione Europea per far fronte all'emergenza sanitaria COVID-19.

Il primo pacchetto di misure "CRII" ha concesso la possibilità agli Stati membri di utilizzare le risorse della Politica di Coesione per far fronte alle esigenze emerse dalla emergenza sanitaria COVID19.

La CRII+ integra il primo pacchetto proponendo ulteriori misure di flessibilità necessarie per facilitare l'utilizzo dei fondi strutturali non utilizzati dagli Stati membri per far fronte agli effetti economico/sociali della pandemia.

L'art. 2 del CRII+ modifica il Reg. UE 1303/2013 prevedendo:

- a. la possibilità temporanea per gli Stati membri di chiedere alla Commissione Europea l'utilizzo di un tasso di cofinanziamento del 100% per i programmi della politica di coesione per l'esercizio contabile 2020-2021. La richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento da parte dello Stato membro alla Commissione UE, è presentata secondo la procedura di cui all'articolo 30 del Reg. UE 1303/2013 ed è corredata dal programma o dai programmi riveduti. La richiesta di modifica del tasso dovrà pervenire alla Commissione Europea prima della trasmissione della domanda finale del pagamento intermedio relativo all'annualità 2020. Il tasso di cofinanziamento al 100% si applica soltanto dopo l'approvazione della richiesta da parte della Commissione europea. Tale regime straordinario di cofinanziamento può essere utilizzato dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021;
- b. la possibilità di trasferire risorse tra i tre fondi della politica di coesione (il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione);
- c. la possibilità di trasferire risorse tra le diverse categorie di regioni (meno sviluppate/più sviluppate/in transizione) senza limiti percentuali;
- d. l'abolizione del vincolo della concentrazione tematica per le dotazioni finanziarie indicate nelle richieste di modifiche dei programmi. Gli Stati e le Regioni possono, dietro apposita richiesta alla Commissione UE, spostare le risorse tra Assi e misure senza considerare il principio della concentrazione delle risorse come previsto dall'art. 18 del Reg. 1303/2013;
- e. l'adozione di procedure semplificate collegate all'attuazione e alla verifica del programma tra cui: 1. il rinvio al 30 settembre della presentazione della Relazione annuale di attuazione, 2. l'eliminazione dell'aggiornamento e del riesame delle valutazioni ex ante, 3. per gli aiuti al capitale circolante non sono richiesti i relativi documenti giustificativi aziendali.

Si specifica che la modifica dei programmi operativi non comporta la modifica dell'Accordo nazionale di Partenariato.

Cordiali saluti.

Il Responsabile  
f.to Dr. Ernesto Ghidinelli